

(N. 2229)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione] permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2063)

d'iniziativa del Deputato COLITTO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 NOVEMBRE 1957

Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria, prevista dal precedente articolo 3, un'indennità speciale annua lorda non reversibile nella misura stabilita dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di anni 65, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al 1° comma del precedente articolo 1 oppure in quelle di cui al precedente articolo 2, nella misura stabilita dal 4° comma dell'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Detta indennità non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonchè a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'indennità prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall'articolo 1, 1° comma, del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 e successive modificazioni ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge si

sono trovati nelle condizioni richieste per la applicazione del precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.